

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di prosecuzione dell'attività di vendita all'ingrosso di casalinghi e vari, esercitata in [redacted] di Catanzaro; [redacted]", rappresentata dalla Sig.ra [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 19 DEL 29/03/2021

Cod. Profilo 141297

IL DIRIGENTE

Vista la nota del Comando Polizia Locale - Sezione Polizia Commerciale prot. n. 27567 del 12/03/2021, con la quale si trasmetteva S.P.V. n. 703, N° REG. GEN. PA 40/2021, redatto in data 25/02/2021 ed emesso a carico della [redacted]", rappresentata dalla Sig.ra [redacted], con sede legale in Via [redacted] per la violazione delle norme di cui all'art. 4 comma 1 lett. a - art. 5 comma 11 - art. 22 del D. Lgs. 114/1998 - art. 49 comma 4 bis l. 122/2010, in quanto esercitava in Via [redacted], l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti del settore non alimentare (casalinghi e vari), senza la relativa SCIA;

Considerato che, la violazione della norma contestata dal Comando della Polizia Locale risulta fondata in quanto agli atti d'ufficio non risulta pervenuta, da parte della società succitata, alcuna SCIA relativa all'avvio dell'attività di che trattasi;

Rilevato che l'art. 22 comma 6 del D. Lgs 114/98 impone la chiusura immediata dell'esercizio di vendita in caso di svolgimento dell'attività abusiva;

Ritenuto che, la violazione della norma contestata dal Comando della Polizia Locale configura la conduzione di un'attività imprenditoriale da parte della ditta sopra generalizzata in violazione e spregio delle normative specifiche in materia di commercio;

Dato Atto che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

Ritenuto che il provvedimento di chiusura immediata si rende necessario al fine di salvaguardare la distorsione dell'interesse pubblico e della concorrenza nonchè al fine di evitare che il trasgressore possa ottenere vantaggi dall'esercizio abusivo di un'attività condotta in modo non regolare;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al dirigente;

Visto il D. Lgs n. 114/98 e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 11 giugno 1999, n.17;
Visto l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Vista la legge n. 59/2010;
Vista la legge n. 122/2010;
Visto il D. Lgs. n. 147/2012 e s.m.i.;
Visto l'art. 475 del Codice di Procedura Civile;

ORDINA

alla [redacted]", rappresentata dalla Sig.ra [redacted], il divieto di prosecuzione dell'attività di vendita all'ingrosso di casalinghi e vari, esercitata in Via [redacted] di Catanzaro;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanze e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento

1) alla [redacted] -sede legale Via [redacted] - 88100 CZ;

2) al Comando Polizia Locale - Sezione Polizia Commerciale - Via Daniele - 88100 Catanzaro.

3) alla C. C. I. A. A. di Catanzaro - Ufficio Registro Imprese- Via M. Ippolito - 88100 Catanzaro

Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente Settore AA. EE. e Suap
Dott. Antonino Ferraiolo